

## Circolare del 25 ottobre 2016

Oggetto: **Accordo per l'apprendistato di I e III livello.**

Il 19 ottobre u.s. è stato firmato con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL l'accordo sull'apprendistato (riportato di seguito) per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 41, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2015) e sull'apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 41, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 81/2015), che prevede quanto segue:

### Apprendistato di I livello

Per l'apprendistato di I livello, viene disciplinata la retribuzione delle ore svolte presso il datore, ferme restando le previsioni di legge per la formazione curriculare:

- ore di formazione svolte presso l'istituzione formativa: nessuna retribuzione (ex art. 43, co. 7);
- ore di formazione svolte presso il datore in base al piano curriculare: 10% della retribuzione dei lavoratori qualificati per la medesima figura professionale;
- ore svolte presso il datore eccedenti quelle di formazione:

1° e 2° anno	50% dei qualificati
3° anno	65% dei qualificati
Eventuale 4° anno	70% dei qualificati

Inoltre, viene introdotta una misura incentivante per la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, prevedendo in questo caso un sottoinquadramento del lavoratore di un livello per ulteriori 12 mesi.

Ancora, viene disciplinata la possibilità di proseguire il rapporto in apprendistato professionalizzante per ottenere anche la qualifica contrattuale, nel rispetto delle durate massime previste dalla disciplina contrattuale per l'apprendistato professionalizzante. Detto in altri termini, la somma dei periodi in apprendistato di I livello e in apprendistato professionalizzante non può superare i 36 mesi ovvero i 42 e 48 per le specifiche qualifiche con durata fino a 5 anni, previste nell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012.

### Apprendistato di III livello

Per l'apprendistato di III livello, la retribuzione è così stabilita:

- ore di formazione svolte presso l'istituzione formativa: nessuna retribuzione (art. 43, co. 7);
- ore di formazione svolte presso il datore in base al piano curriculare: 10% della retribuzione dei lavoratori qualificati per la medesima figura professionale;
- ore svolte presso il datore eccedenti quelle di formazione:
  - prima metà del periodo: l'apprendista è sottoinquadrate di due livelli;
  - seconda metà del periodo: l'apprendista è sottoinquadrate di un livello

## ACCORDO

Il giorno 19/10/16 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia si sono incontrate le seguenti parti:

Confcommercio Imprese per l'Italia

e

Filcams-CGIL

Fisascat-CISL

Uiltucs-UIL

Le Parti

### Premessa

- il D. Lgs. n. 81/2015, recante “disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni” disciplina:
  - negli artt. 43, comma 6 e 45, comma 2, le modalità di esecuzione della formazione ordinamentale nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca;
  - negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che *«per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta»*<sup>1</sup>.
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015 definisce gli standard formativi dell'apprendistato ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato;
- il D. Lgs. n. 185/2016, recante Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81/2015 e, nn. 148, 149, 150 e 151/2015, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. correttivo Jobs Act), disciplina:

<sup>1</sup> Avendo a riferimento la retribuzione del lavoratore qualificato per la medesima figura professionale

- nell'art. 1 per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ex d.lgs. n. 167/2011 attualmente in corso, la possibilità di proroga fino a un anno, qualora l'apprendista non abbia conseguito il diploma o la qualifica;
- l'art. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel CCNL Terziario 30 marzo 2015.

Considerato che

- la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo dell'istituto;
- le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza;
- le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali;


Tutto ciò premesso e considerato, le parti

Convengono

Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall' artt. 43, comma 7, D. Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati secondo le seguenti misure:

- primo e secondo anno: 50%;
- terzo anno: 65%
- eventuale quarto anno: 70%

Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi.




Come previsto dall'art. 43, comma 9 d. lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal CCNL Terziario 30 marzo 2015.

Gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45 comma 3, D. Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare:

- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.


Roma, 13/10/16

Confcommercio – Imprese per l'Italia




Umberto Bellini

Filcams – CGIL



Fisascat – CISL



Uilucs - UIL

